

REGOLAMENTO

POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 12.03.2007
Esecutivo il 18.5.2007

Integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 05.07.2007
Esecutivo il 06.10.2007

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2012.
Esecutivo il 16.03.2012

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30.07.2016
Esecutivo il 01.09.2016

INDICE

TITOLO I°

Disposizioni generali.

- art. 1 - Disciplina dei servizi di Polizia Urbana
- art. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
- art. 3 - Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni
- art. 4 - Ostensibilità e validità dei titoli
- art. 5 - Sospensione, revoca e decadenza titoli

TITOLO II°

Nettezza, decoro ed ordine del centro abitato.

- art. 6 - Disposizioni generali
- art. 7 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
- art. 8 - Estirpazione delle erbe e cura delle siepi, piante e fossati
- art. 9 - Atti contrari al decoro e alla decenza
- art.9bis – Atti a salvaguardia della sicurezza pubblica
- art. 10 - Manutenzione degli edifici
- art. 11 - Deturpamento di edifici pubblici e privati
- art. 12 - Distribuzione della pubblicità
- art. 13 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche
- art. 14 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- art. 15 - Battitura di panni e tappeti
- art. 16 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni
- art. 17 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- art. 18 - Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti
- art. 19 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- art. 20 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
- art. 21 - Emissioni di fumo ed esalazioni o polveri
- art. 22 - Altri atti vietati
- art. 23 - Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione ed accampamenti

TITOLO III°

Quiete e sicurezza nel centro abitato.

- art. 24 - Disposizioni di carattere generale
- art. 25 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- art. 26 - Custodia e detenzione di cani e altri animali
- art. 27 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico
- art. 28 - Cattura dei cani e di altri animali
- art. 29 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi
- art. 30 - Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali
- art. 31 - Segnalazioni sonore, sirene e campane
- art. 32 - Dispositivi sonori di allarme
- art. 33 - Mestieri girovaghi
- art. 34 - Trasporto di oggetti
- art. 35 - Deposito di cicli, ciclomotori, motocicli, carrozzelle, carriole
- art. 36 - Rovinio di pareti ed accessori di fabbricati

- art. 37 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
- art. 38 - Protezione in occasione di lavori
- art. 39 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
- art. 40 - Apertura di botole e chiusini
- art. 41 - Pitture e verniciature fresche
- art. 42 - Esposizioni
- art. 43 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento
- art. 44 - Carichi sospesi
- art. 45 - Recinzioni
- art. 46 - Uso e manomissione di segnaletica
- art. 47 - Detenzione e deposito di materie infiammabili
- art. 48 - Impianti - Contatori e bombole del gas
- art. 49 - Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza
- art. 50 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni
- art. 51 - Obblighi in caso di incendio
- art. 52 - Accensione razzi e fuochi
- art. 53 - Uso delle risorse idriche

TITOLO IV°

Commercio su aree private e su aree pubbliche - Esercizi Pubblici - Insedimenti produttivi. – Sala giochi e apparecchi da gioco.

- art. 54 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita
- art. 55 - Carta da avvolgere
- art. 56 - Limiti per il commercio su aree pubbliche senza posto fisso
- art. 57 - Contegno degli esercenti il commercio
- art. 58 - Insedimento attività produttive, commerciali e simili
- art. 59 - Prescrizioni per l'insediamento di attività produttive commerciali e simili
- art. 60 - Sala giochi e apparecchi da gioco – definizioni
- art. 61 - Apertura di sala giochi
- art. 62 - Installazione degli apparecchi da gioco presso gli esercizi in possesso della licenza di cui all'art. 86 e 88 del T.U.L.P.S.
- art. 63 - Segnalazione di inizio attività per l'installazione degli apparecchi da intrattenimento
- art. 64 - Orari di esercizio delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro
- art. 65 - Sanzioni specifiche per l'inosservanza delle norme per l'attività di sala giochi e degli apparecchi da gioco con vincita in denaro

TITOLO V°

Norme di procedura per l'accertamento delle trasgressioni e per l'applicazione delle sanzioni.

- art. 66 - Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni
- art. 67 - Determinazione sanzioni fisse per infrazioni al presente Regolamento
- art. 68 - Persistenza della violazione
- art. 69 - Rimessione in pristino

TITOLO VI°

Disposizioni finali.

- art. 70 - Abrogazione di norme precedenti
- art. 71 - Entrata in vigore

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1

Disciplina dei servizi di Polizia Urbana.

1. La Polizia Urbana é disciplinata dal presente regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti da Leggi o Regolamenti.
2. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento, per indicare gli atti che conferiscono la facoltà di esercitare determinate attività, o consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini: concessione od autorizzazione, e considerati sinonimi i termini: licenza o permesso.
4. Gli atti di cui al comma precedente costituiscono titolo di Polizia Urbana.

art. 2

Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana.

1. Il Sindaco impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di Polizia Urbana.
2. Sono fatte salve le competenze dei dirigenti, dei responsabili degli uffici o dei servizi, attribuite dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegate dal Sindaco.
3. I controlli di Polizia Urbana vengono effettuati dagli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale, nonché dagli altri funzionari od agenti che, nei limiti del servizio cui sono destinati, abbiano, a norma di Legge o di Regolamento, l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale e di accertare determinati fatti.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della L. 24.11.1981 n° 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività private subordinate ad autorizzazione, concessione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ovvero alla denuncia di inizio attività, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla Legge, dai Regolamenti o dall'Autorità.
5. Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

art.3

Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni.

Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento, devono essere indirizzati al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

I titoli vengono rilasciati, entro i termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento Comunale di disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti, con atto scritto, dagli uffici competenti per materia, secondo l'ordinamento interno del Comune.

I titoli si intendono accordati:

- personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
- senza pregiudizio di diritti di terzi;
- con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o concessione data;
- sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge e di tutte le condizioni prescritte;
- con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
- con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo é subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.

Il rilascio o la validità di taluni titoli potrà essere subordinato:

- ad un contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile adeguato al rischio, che il richiedente é tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua libera scelta;
- a collaudi statici o a relazioni tecniche ai fini dell'accertamento della sicurezza e dell'idoneità;
- che dovranno essere eseguite da professionisti iscritti all'Albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi possono essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

art. 4

Ostensibilità e validità dei titoli.

1. I titoli di cui al presente Regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
2. Essi devono comunque essere esibiti agli Agenti che ne facciano richiesta.
3. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'Ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.
4. Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate all'art. 3.

art. 5

Sospensione, revoca e decadenza dei titoli.

1. Salve speciali disposizioni di Legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente.
 - possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
 - devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio;
2. Si intende decaduto il titolo:
- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto é stato rilasciato;
 - quando senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.
3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei rappresentanti agli Uffici competenti del Comune entro il termine indicato.
4. Gli atti relativi al titoli sospesi sono depositati negli uffici municipali competenti, per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO II°

NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

art. 6

Disposizioni generali.

1. I fabbricati, i manufatti e le aree visibili dall'area pubblica, devono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento, anche se dipendente da incuria.
2. Ai trasgressori di cui al comma precedente, oltre alla sanzione pecuniaria, é fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.
3. In particolare é fatto divieto di gettare carte, mozziconi di sigarette o altro sul suolo, spazi e cose pubbliche.
4. E' altresì vietato introdurre nei cestini e nei contenitori materiale acceso o incandescente.

art. 7

Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici.

1. E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere, dar causa che cada o abbandonare alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.
2. E' fatto obbligo ai venditori ambulanti, agli espositori e a chiunque partecipi a qualsiasi titolo al mercato settimanale, sagre, festività e simili, di depositare i rifiuti/scarti prodotti, qualora non vi sia la presenza di un numero adeguato di contenitori per rifiuti, nei pressi dei contenitori stessi.
3. In occasione della fiera, i rifiuti dovranno essere raccolti in sacchi chiusi, e depositati sul ciglio della strada o ai lati della piazza, ovvero in modo tale che gli stessi non siano soggetti ad essere dispersi sul suolo pubblico.
4. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione degli avventori, anche all'esterno del locale, un conveniente numero di idonei porta rifiuti.

art. 8

Estirpazione delle erbe e cura delle siepi, piante e fossati.

1. E' fatto obbligo ai proprietari o conduttori di fondi agricoli, lotti di terreno edificati e inedificati, di provvedere alla periodica pulizia, sfalcio delle erbacce, taglio degli arbusti spontanei, potatura di siepi e alberi, al fine di evitare l'accumulo di materiali, rifiuti, e/o la presenza di topi, ratti, insetti e altri animali nocivi per la salute pubblica.
2. Nei fossati dovrà periodicamente essere eseguito lo sfalcio dell'erba, il taglio dei rami e

la pulizia del fondo al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.

3. Il proprietario di alberi, piante o arbusti che debordano dai confini della sua proprietà è obbligato a ripulire tempestivamente il suolo pubblico da foglie e rami da essi caduti. E' responsabile di qualsiasi danno arrecato e per l'ostruzione delle caditoie di scolo.

art. 9

Atti contrari al decoro e alla decenza.

1. In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati.
2. Con apposito provvedimento del Sindaco o di altra autorità competente, può essere vietato altresì il nuoto ed il bagno nei corsi d'acqua prospicienti aree pubbliche.

art. 9 bis

Atti a salvaguardia della sicurezza pubblica

A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale è vietato:

1. su tutto il territorio comunale di porre in essere forme di accattonaggio molesto, con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico; di farsi accompagnare in tale attività da animali, infanti o minori, anziani disabili o simulare disabilità e menomazioni;
2. di consumare e/o anche solo di detenere a qualsiasi titolo, ogni genere di bevanda alcolica di qualsiasi gradazione ai minori di anni 16, all'interno di esercizi pubblici, nei luoghi pubblici e/o esposti al pubblico e/o aperti al pubblico;
3. adibire alla vendita ed alla somministrazione di alcolici e super alcolici i minori di anni 18;
4. esercitare attività di meretricio su strade, spazi ed aree pubbliche o aperte al pubblico, così come definite dall'art. 2 del Codice della Strada;
5. fermarsi anche temporaneamente ed intrattenersi per concordare, contrattare, consumare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o aree pubbliche o aperte al pubblico, così come definite dall'art. 2 del Codice della Strada;
6. consentire la salita a bordo del veicolo condotto, di persona che esercita l'attività di meretricio su strada, o che per atteggiamento, abbigliamento, modalità comportamentali, manifesti comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali a pagamento;
7. sostare su strade, spazi ed aree pubbliche o aperte al pubblico, così come definite dall'art. 2 del Codice della Strada indossando un abbigliamento indecoroso, indecente, mostrando nudità al fine di attirare l'attenzione per esercitare la prostituzione.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nei commi 1 - 2 - 3 del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 con pagamento in misura ridotta di € 150,00; per le violazioni ai commi 4 - 5 - 6 - 7 del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa di € 500,00.

art. 10

Manutenzione degli edifici.

1. I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, devono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.
2. Devono altresì garantire una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.
3. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere alla manutenzione dell'intonaco.
4. Devono provvedere alla pulizia dei numeri civici, nonché tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.
5. I proprietari di immobili disabitati e/o inutilizzati, hanno l'obbligo di provvedere alla chiusura della forometria, in modo tale da impedire l'accesso di chicchessia agli immobili stessi.

art. 11

Deturpamento di edifici pubblici e privati.

1. Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.
2. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, con apposita ordinanza, si potrà disporre l'immediata eliminazione dei deturpamenti.

art. 12

Distribuzione della pubblicità.

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lasciare o lasciar cadere anche da veicoli compresi gli aereomobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.
2. La distribuzione del materiale sopraddetto, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo pubblico e senza causare disturbo alle persone.

art. 13

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche.

1. E' proibito in luoghi pubblici o privati aperti al pubblico, la lavatura dei veicoli e simili.

2. E' vietato, dalle proprietà private far defluire sulla pubblica via qualsiasi tipo di acqua ed in particolare quella derivante dal lavaggio di veicoli o simili.
3. Sono altresì vietate in luoghi pubblici le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

art. 14

Lavature ed esposizione di biancheria e panni.

1. La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati e appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti con ordinanza dell'ente.
2. E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza dell'ente.
3. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochi gocciolamento sull'area pubblica

art. 15

Battitura di panni e tappeti.

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, nonché dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

art. 16

Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni.

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti ai negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.
2. Con apposita ordinanza potrà essere stabilito in quali luoghi ed orari tali operazioni siano vietate.

art.17

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati.

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque, in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico o privato.

art. 18

Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti.

1. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti e con i criteri, le modalità e gli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco o dal Regolamento Comunale di igiene e sanità.
2. Devono essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.
3. I veicoli carichi di materiali di facile dispersione, concime, o di materie luride, devono essere muniti di validi ripari, atti ad impedire la dispersione sul suolo e nell'aria. Il carico dovrà essere coperto di stame o altro materiale adatto per diminuire le molestie esalazioni.
4. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni del Regolamento Comunale di igiene e sanità.

art. 19

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio.

1. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiabile le formazioni di ghiaccio sul suolo.
2. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.
3. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non deve in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale.

art. 20

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni.

1. Lo scarico ed il deposito dei materiali di costruzione e riparazione possono essere effettuati nei luoghi eventualmente all'uopo destinati o autorizzati dall'Autorità comunale.
2. Senza autorizzazione del Comune é vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.
3. Può essere ordinata la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, del materiale scaricato o depositato abusivamente ovvero per un tempo superiore a quello consentito.
4. I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, devono provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

art. 21

Emissioni di fumo ed esalazioni o polveri.

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di inquinamento atmosferico, é proibito sollevare polvere, provocare emissione di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
3. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale quando ne possa derivare molestia/disagio al vicinato o a luoghi di pubblico transito. E' consentito dare fuoco nei campi alle stoppie, in tutto il periodo dell'anno, ad una distanza non inferiore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Sono fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 59 ultimo comma del Testo Unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773.
4. I camini ed i condotti di scarico di aeriformi, gli sfiati in genere e i condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, devono essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.

art. 22

Altri atti vietati.

In tutto il territorio del Comune è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b) collocare o appendere, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
- c) lasciare vagare o abbandonare gli animali;
- d) eseguire qualsiasi gioco, che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
- e) recar danno agli impianti della pubblica illuminazione;
- f) scrivere, applicare etichette o adesivi sulla segnaletica stradale;
- g) calpestare le aiuole e manomettere piante o comunque danneggiarle;
- h) parcheggiare veicoli sulle aree destinate a verde pubblico;
- i) sedersi sui parapetti dei ponti;
- j) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- k) salire e sporcare le panchine.

art. 23

Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione ed accampamenti.

1. E' vietato in tutto il territorio comunale alloggiare o pernottare in tende o carri abitazione in genere.
2. Potrà essere vietata comunque la sosta anche temporanea, per alloggio, pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative, con i veicoli di cui al

comma precedente, in determinate località o vie del Comune.

3. Potrà altresì essere vietato o limitato il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private, per motivi d'igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente.
4. La sosta delle carovane di nomadi potrà essere eccezionalmente consentita solo in località periferiche e negli spazi prestabiliti, per il tempo autorizzato.
5. Qualora la presenza delle persone di cui al comma precedente, o per il numero delle stesse, o per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco può ordinare lo sgombero, anche immediato, dell'area abusivamente occupata .
6. Trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della Forza Pubblica.

TITOLO III°

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

art. 24

Disposizioni di carattere generale.

In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico é vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

art. 25

Cortei, cerimonie, riunioni ed altre manifestazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico o altre manifestazioni, deve darne avviso al Comune almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportino il rilascio di titoli autorizzativi o provvedimenti relativi alla viabilità in genere, le relative istanze al Sindaco dovranno essere trasmesse almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per lo svolgimento.

art. 26

Custodia e detenzione di cani o di altri animali.

1. E' vietato tenere in abitazione, stabilimenti, giardini o in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.
2. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o a porlo in condizioni da non disturbare.
3. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati, devono collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via; devono inoltre impedire che gli animali fuoriescano dalla proprietà.
4. Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali é vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o piaghe.

art. 27

Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1. E' vietato con cani o altri animali, accedere negli edifici pubblici, nonché in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione, commercio e somministrazione di alimenti e bevande.
2. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma precedente i non vedenti accompagnati dal proprio cane guida.
3. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, tutti i cani devono essere tenuti con idoneo guinzaglio di lunghezza non superiore a metri 1,50.
4. Tutti i cani di grossa taglia e comunque di indole mordace dovranno essere muniti anche di idonea museruola.
5. Nelle aree private in cui non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia adeguatamente recintato e provvisto di cartello con l'indicazione "attenti al cane".
6. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola, i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, i cani da pastore quando accompagnano il gregge e i cani delle forze di polizia e di pubblico soccorso.
7. Chiunque conduce, in area pubblica o aperta al pubblico, cani od altri animali, deve essere munito di appositi strumenti e provvedere alla immediata pulizia qualora gli stessi animali insudicino con escrementi. Dall'obbligo sono esclusi i non vedenti e le forze di polizia e di pubblico soccorso.

art. 28

Cattura dei cani e di altri animali.

1. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico sono catturati dal personale dei canili e consegnati alle strutture previste.
2. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni, come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

art. 29

Circolazione e trasporto di animali pericolosi.

1. E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.
2. La detenzione di animali esotici e/o pericolosi deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti e deve essere vincolata alla sicurezza della pubblica e privata incolumità.

art. 30

Rumori nelle abitazioni o in altri locali.

1. Nelle abitazioni ed in generale in tutti i luoghi pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi di uso domestico o sonori, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.
2. Inoltre, l'utilizzo di macchinari nell'esecuzione di lavori in forma non professionale, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti o altre emanazioni.

art. 31

Segnalazioni sonore, sirene e campane.

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.
2. Negli stabilimenti industriali ed artigianali l'uso delle sirene é consentito dalle ore 7,30 alle ore 21,00, per segnalare gli orari di inizio e termine del lavoro.
3. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

art. 32

Dispositivi sonori di allarme.

1. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere conformi alle disposizioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.
2. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di m. 250 (duecentocinquanta), deve essere ad intermittenza e cessare entro 15 (quindici) minuti primi dall'inizio. In ogni caso le emissioni non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla normativa vigente.
 - congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Tale luce non dovrà essere di colore blu, al fine di evitare confusioni con i lampeggianti dei veicoli di soccorso e di polizia.
 - i segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o di polizia.

art. 33

Mestieri girovaghi.

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, attore, suonatore, giocoliere e attività circense, fotografo (anche aereo), disegnatore sul suolo, lustra-scarpe, arrotino e simili sono vietati, per motivi di polizia stradale, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nei periodi e nei luoghi individuati con apposita ordinanza.

art. 34

Trasporto di oggetti.

- 1 Il trasporto a mano di oggetti pesanti, voluminosi o pericolosi, deve essere eseguito da persone idonee con l'adozione delle opportune cautele.
- 2 Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti falci e falciatrici, devono essere muniti degli opportuni ripari e protezioni durante il trasporto.
- 3 Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

art. 35

Deposito di cicli, ciclomotori, motocicli, carrozzelle, carriole.

E' vietata la sosta o il deposito di cicli, motocicli, veicoli, oggetti e strutture ingombranti, che impediscono o rendono difficoltoso il transito sotto i portici, nei sottopassaggi e sui marciapiedi. I mezzi e le strutture posizionati non correttamente, potranno essere fatti rimuovere dagli Agenti di Polizia Municipale.

art. 36

Rovino di pareti od accessori di fabbricati.

- 1 Oltre a quanto previsto nel titolo II° del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze devono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.
- 2 Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaiole, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti e delle grondaie.
- 3 Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovinio o di caduta di oggetti, i proprietari o coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apportare gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestualmente avviso all'Autorità comunale.

art. 37

Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati.

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.
2. L'innaffiamento o l'irrorazione dei fiori, delle piante e dei giardini, devono essere fatte in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

art. 38

Protezione in occasione di lavori.

I marmisti, muratori, lattonieri, decoratori, pittori, gli scalpellini e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle immediate vicinanze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori o altro possano cadere sul suolo pubblico o aperto al pubblico, e che i lavori siano causa di danno o molestia per i passanti.

art. 39

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.

1. I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali od altro.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

art. 40

Apertura di botole e chiusini.

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole e pozzetti su area pubblica o aperta al pubblico senza il permesso del Comune.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venire autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

art. 41

Pitture e verniciature fresche.

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

art. 42

Esposizioni.

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, potranno essere vietate o subordinate a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito che possano risultare pericolose per la pubblica incolumità, ovvero possano costituire offesa alla morale o al buon costume.

art. 43

Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento.

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente, o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.
4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni.

art. 44

Carichi sospesi.

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.
2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

art. 45

Recinzioni.

1. Salvo quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio, le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati.
2. Quanto sopra non si applica per eventuali immobili militari ed assimilati.

art. 46

Uso e manomissione di segnaletica.

E' vietato alle persone non autorizzate, usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale od imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

art. 47

Detenzione e deposito di materie infiammabili.

1. Salvo quanto previsto dalle norme di Pubblica Sicurezza e per la prevenzione di incendi, è vietato detenere nella case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe, e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili/esplosive, in quantità superiore a quella d'uso corrente ai fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.
2. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Sindaco, con apposita ordinanza, può vietare o stabilire le modalità per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi, anche in luoghi privati.

art. 48

Impianti - Contatori e bombole del gas

1. Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, devono essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione degli incendi.
2. Salvo diverse disposizioni di leggi o regolamenti speciali in materia, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scala.

art. 49

Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza.

1. Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi, amministratori di condomini, medici, specialisti, responsabili di strutture sanitarie, ecc., sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa indicante il recapito e il numero telefonico della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi anche solo temporaneamente.
2. Con ordinanza, potrà essere reso obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

art. 50

Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni.

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, é vietato:

- a) usare, manipolare o travasare a contatto con il pubblico prodotti esplosivi e gas, al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
- b) usare fiamme libere per lavori di impianti, in cisterne, tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplodenti;
- c) far uso od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro immediate vicinanze;
- d) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- e) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
- f) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

art. 51

Obblighi in caso di incendio.

In caso di incendio:

- a) i presenti, su richiesta e con la direzione dei Vigili del Fuoco, devono prestare la propria opera, compatibilmente alle loro forze e condizioni, per concorrere nell'estinzione;
- b) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi allorché gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera spegnimento, salvo il risarcimento dei danni ;

- c) qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità.

art. 52

Accensione razzi e fuochi.

E' proibito accendere, senza il permesso dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, osservate le prescrizioni delle norme di Pubblica Sicurezza, tanto di giorno che di notte, razzi, petardi, giochi pirici od altri fuochi artificiali, fuochi e falò, fra le vie e piazze pubbliche o nelle vicinanze dell'abitato.

art. 53

Uso delle risorse idriche.

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, potrà essere vietato o disciplinato l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO IV°

COMMERCIO SU AREE PRIVATE E SU AREE PUBBLICHE - ESERCIZI PUBBLICI - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – SALA GIOCHI E APPARECCHI DA GIOCO

art. 54

Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita.

- 1 Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio, i pubblici esercizi ed i laboratori devono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso, e quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.
- 2 Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti, né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale e dell'esercizio.
- 3 Gli esercenti il commercio su aree pubbliche con posto fisso, debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.
- 4 Le tende in genere, interne o esterne, devono esser tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

art. 55

Carta da avvolgere.

Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e luoghi di vendita é vietato recuperare la carta già usata, o altro materiale protettivo, per avvolgere generi commestibili.

art. 56

Limiti per il commercio su aree pubbliche senza posto fisso.

1. Il commercio in forma itinerante può essere vietato o limitato, per motivi di polizia stradale, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nelle strade ed aree individuate con apposita ordinanza.
2. Eventuali deroghe possono essere autorizzate, con atto motivato.

art. 57

Contegno degli esercenti il commercio.

1. Gli esercenti il commercio, nonché i loro dipendenti a contatto con il pubblico, sono tenuti a comportarsi correttamente con le persone con le quali entrino in rapporto per motivi commerciali.
2. E' vietato agli esercenti il commercio gridare od usare amplificatori, oltre la normale tollerabilità per reclamizzare le proprie merci, e per altri motivi. E' altresì vietato attirare clienti in modo petulante o con giochi o scommesse.
3. Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, cuffie, grembiuli, camici ed altri indumenti decorosi e puliti. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri, non possono indossare in luogo pubblico indumenti intrisi di sangue.
4. Resta vietato ai suddetti esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvenienti.
5. In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, i trasgressori potranno essere sospesi dall'esercizio del commercio nel territorio comunale per la durata massima di sette giorni.

art. 58

Insediamiento attività produttive, commerciali e simili.

1. Chiunque attivi o eserciti nell'ambito del territorio comunale, una delle sotto elencate attività, è tenuto entro trenta giorni dalla data di inizio, a darne comunicazione scritta al Comune, specificando chiaramente il tipo dell'attività, i dati anagrafici del titolare o del legale rappresentante e la ragione sociale della ditta.
2. Le attività soggette a comunicazione sono le seguenti:
 - a) stabilimenti industriali;
 - b) attività artigianali;
 - c) uffici o locali ove vengono svolti servizi, intermediazioni, consulenze finanziarie o contabili, cure e trattamenti della persona, agenzie d'affari, assicurative, bancarie, mediche ed assimilati.

art. 59

Prescrizioni per l'insediamento di attività produttive commerciali e simili

1. I titolari o legali rappresentanti degli stabilimenti industriali o artigianali, che producano in modo o per motivo qualsiasi rumori o vibrazioni, odori, fumi, polveri, scarichi liquidi o gassosi, che possano essere molesti per il vicinato o provocare inquinamenti o disturbi di qualsiasi genere, devono adottare tutte le necessarie speciali cautele, anche derivate dall'eventuale introduzione di nuovi metodi o nuove tecnologie, atte ad eliminare o ridurre a livelli di Legge o accettabili, e comunque non dannosi per la salute pubblica e/o per l'ambiente, e le forme di inquinamento suindicate.

2. In caso di mancanza delle condizioni necessarie, il Sindaco, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente, sentiti gli organi tecnici preposti, potrà vietare l'attività o subordinarla alle cautele preposte dagli organi tecnici, o sospendere l'attività fino a quando saranno ripristinate le condizioni necessarie a garantire la tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente, salvo le maggiori sanzioni previste dalla Legge in caso di emissione di fattori esterni di disturbo, molestia, danno.
3. L'interessato è obbligato a rispondere o compilare entro il termine assegnatogli, alle richieste ed ai questionari degli organi competenti.
4. Le attività di pubblico esercizio, di trattenimento e spettacolo, palestre, sale e scuole di ballo, possono essere insediate nei locali al piano terra di fabbricati nei quali vi siano destinazioni residenziali ai piani superiori, a condizione che limitino l'orario di esercizio alle ore 23.00.
5. Le domande di licenza di intrattenimento, per tutti i locali, dovranno essere accompagnate da una relazione di impatto acustico, a norma della Legge 26.10.1995 n. 447 ed al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215, redatta a cura di un tecnico abilitato da dichiarare con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, mediante il modello predisposto dal comune.
6. La realizzazione dello spettacolo o la sua diffusione anche all'esterno deve avvenire adottando tutti gli accorgimenti, le regolazioni o modifiche descritti nella relazione del tecnico acustico e l'attività deve cessare alle ore 23.30.
7. Il "giardino estivo", per la realizzazione del quale dovrà essere fatta domanda annuale, potrà essere autorizzato per una superficie non superiore alla superficie dell'esercizio di somministrazione con esclusione di quella a magazzini, uffici e servizi, ecc. con esclusione di occupazione di area a parcheggio pubblico o privato ad uso pubblico, previo pagamento della Tosap in una soluzione unica prima del rilascio dell'autorizzazione amministrativa.
8. Nei casi di accertata violazione delle norme di legge e del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose approvato con Deliberazione del C.C. n. 312 del 24.02.1994, si procederà con apposita diffida ed in caso di recidiva si procederà con ordinanza di limitazione degli orari ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 19.09.1994 n. 40.
9. Chiunque intraprende l'attività di rimessa o di noleggio di veicoli deve avere la disponibilità di locali od aree private nell'ambito delle zone D come definite dal PRG.
10. E' vietato l'utilizzo per rimessa di aree a parcheggio pubblico o private ad uso pubblico e della pubblica via.
11. E' consentito che i soli uffici dell'attività possano eventualmente essere insediati anche nelle zone residenziali.
12. L'insediamento di attività di autotrasporto è consentito nelle varie zone del paese come segue:
 - a) zone residenziali se esercitate con un solo automezzo di portata non superiore a 35 q. a condizione che la sosta dell'automezzo avvenga in area privata;
 - b) zone rurali se esercitate con un solo automezzo di portata non superiore a 50 quintali a condizione che la sosta avvenga in area privata;
 - c) in zona artigianale, industriale, commerciale e direzionale: sia in area privata che negli appositi parcheggi, senza limiti di numero e di portata.

Qualora, nei casi a) e b) non ci siano le condizioni per l'esercizio dell'attività per mancanza dei requisiti è sempre consentito l'insediamento della sede legale dell'attività, mentre il mezzo di trasporto è obbligatoriamente parcheggiabile in appositi parcheggi all'interno delle aree artigianali, industriali, commerciali e direzionali;

All'accertamento della violazione della presente norma, il sindaco ordinerà l'immediato trasferimento del mezzo negli appositi parcheggi nelle zone industriale, artigianali,

commerciali e direzionali.

13. In tutte le zone del Comune possono essere insediate attività che necessitano l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, la cui entità possa essere paragonabile a lavoratori a domicilio come ad esempio rifiniture capi abbigliamento, montaggio di oggetti, ecc. il cui esercizio non abbisogni di macchinari elettrici, a scoppio, ad aria compressa ed il personale impiegato sia solo ed esclusivamente il richiedente.

L'insediamento di tali attività non comportano il cambio di destinazione d'uso dei locali. Al verificarsi della modificazione delle condizioni di cui sopra e/o l'accertamento di tali modificazioni, sarà imposta o la cessazione dell'attività o l'adeguamento alle norme urbanistiche qualora la zona lo consenta o l'obbligo di trasferimento in zone previste dalle norme urbanistiche.

14. Le attività artigianali di servizio che si elencano, possono trovare collocazione anche nei locali con agibilità commerciale, nell'ambito delle zone definite dal PRG come residenziali:

- acconciatore per uomo donna
- estetista/istituto di bellezza
- sarto/a, magliaio/a, pellicciaio/a
- pulitura a secco, stiratore/trice
- ciabattino, riparatore di calzature, pellettiere
- rosticciere
- gelataio (produttore con vendita, diretta)
- pizzaiolo (produttore con vendita diretta per asporto)
- panettiere
- pasticciere
- tappezziere (rivestitore di parti imbottite di piccolo mobilio e confezionatore d'arredamento per la casa)
- legatore di libri
- corniciaio
- restauratore di mobili (senza falegnameria)
- meccanico biciclette
- montaggio minuterie
- riparatore orologi, macchine da cucire elettrodomestici, radio TV, computer, ecc..
- orafo/argentiere
- pittore artistico
- fotografo, studio fotografico
- disegnatore e compositore grafico
- fiorista
- arti sanitarie ed ausiliarie (odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista, massaggiatore, ecc.).

ART. 60

Sale da gioco e apparecchi da gioco – definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definita sala giochi, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);

b) giochi leciti: si considerano tali:

1. i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);

2. gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. New Slots): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis co. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e s.m., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1,00 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100,00 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 74% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e s.m., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es. gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50,00 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 co. 7 lett. c) bis: gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) attivabili con moneta, con gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento (kiddie rides – o giochi per bambini, juke-box), che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; l'accumulo di più tagliandi dà diritto a premi consistenti in oggettistica (cd. "ticket redemption");
- apparecchi di cui all'art. 110 co. 7 lett. c) ter: altri apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Si tratta ad es. di calcio-balilla, biliardino (flipper), ping-pong, dardi o freccette, ruspe);

- c) apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;
- d) nuova collocazione di apparecchi da gioco con vincita in denaro: gli apparecchi di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS che si aggiungono numericamente in più rispetto a quelli presenti nel locale alla data di entrata in vigore del presente articolo;
- e) giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;
- f) esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:
- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - circoli privati ed enti assimilabili di cui al D. P. R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
 - sale destinate al gioco del Bingo, di cui al d. Min. delle Finanze 31.1.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- g) superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- h) area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;
- i) esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 31.3.1998 n. 114 e dalla L. R. Veneto 28/12/2012 n. 50;
- j) area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
- k) area separata: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- l) tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;
- m) tariffa del biliardo: il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

ART. 61
Apertura di sala giochi

1. L'attività di sala pubblica da gioco è soggetta al rilascio di licenza da parte del Comune, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616.
2. Il locale dove viene svolta l'attività deve essere distante almeno 1.000 mt. da:
 - istituti scolastici pubblici;
 - scuole materne e scuole dell'infanzia pubbliche;
 - impianti sportivi pubblici
 - centri parrocchiali presenti sul territorio comunale e dei comuni limitrofi
 - giardini e parchi pubblici
 - edifici e sale pubbliche
 - distretti sanitari
3. Al fine della tutela della salute, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, non potranno essere aperte sale nel raggio di 100 m. da sportelli bancari, postali o bancomat, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.
4. La distanza tra i locali e i luoghi di cui ai precedenti commi dovrà essere calcolata dal centro della porta di ingresso del locale, seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta d'ingresso del luogo sensibile individuato.
5. L'esercizio delle attività di cui al presente articolo è vietato negli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione comunale.
6. Il Responsabile del Settore Commercio ed Attività Economiche rilascia la licenza per l'apertura di sala giochi, su istanza dell'interessato, nel rispetto del presente Regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico-edilizia compresa la destinazione d'uso commerciale dei locali, alla sicurezza, alla normativa relativa all'impatto acustico.

Art. 62
Installazione degli apparecchi da gioco presso gli esercizi già in possesso della licenza di cui all'art. 86 e 88 del T.U.L.P.S.

1. Negli esercizi già in possesso della licenza di cui all'art. 86 e 88 del T.U.L.P.S. è possibile installare nuovi apparecchi da gioco intrattenimento di cui all'art. 110 co. 6 a condizione che:
 - a) l'esercizio sia posto ad una distanza di 1.000 mt. dai luoghi sensibili elencati al 2^a comma dell'art. 61 suddetto e a 100 mt. da sportelli bancari, postali o bancomat ecc.. previsti dal successivo comma 3 dell'art. 61;
 - b) sia stata presentata segnalazione di inizio attività al SUAP con le modalità previste dall'art. 63;
 - c) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.;
 - d) i congegni di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi o alle attività di diversa natura praticate nel locale;
2. Gli apparecchi previsti dall'art. 110 co. 6 del TULPS non possono in alcun caso essere installati negli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande qualora gli stessi si trovino all'interno di istituti scolastici, impianti sportivi, centri parrocchiali, giardini e parchi pubblici.
3. Ai titolari che rinunciano all'installazione di apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro potranno essere concesse agevolazioni in relazione al plateatico o comunque altre agevolazioni che verranno individuate con apposita delibera di Giunta Comunale.
4. Come disposto dall'art. 20 della Legge regionale n.6 del 27 Aprile 2015 i titolari degli esercizi, in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo, sono tenuti:
 - a) ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP

- e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui al comma 4, lettera d);
- b) a non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all'esterno e all'interno dei locali le eventuali vincite conseguite.
5. L'inosservanza agli obblighi di esposizione ed informazione di cui al precedente comma comportano le sanzioni previste dall'art. 20 della L.R.V. 6 del 27 Aprile 2016.

Art. 63

Segnalazione di inizio attività per l'installazione degli apparecchi da intrattenimento

1. La segnalazione di inizio attività per l'installazione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'art. 110 comma 6 e 7 ed art. 86 comma 1 del TULPS, all'interno di esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 e 88 del TULPS, deve essere presentata al SUAP utilizzando l'apposito portale www.impresainungiorno.gov.it.
2. Nella dichiarazione devono essere indicati:
 - a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale, legale rappresentante di società/Associazione) ed i dati della Ditta/Associazione, comprensiva di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale ;
 - b) l'ubicazione e la tipologia dell'esercizio;
 - c) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, concernenti il rispetto dell'obbligo di uniformarsi ai regolamenti di Aams in tema di contingentamento;
 - d) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società/Associazione, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività;
 - e) n. 1 planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato , indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree eventualmente riservate all'installazione degli apparecchi da gioco;
 - f) n. 1 planimetria generale d'inquadramento territoriale timbrata e firmata da un tecnico abilitato, indicante le distanze di rispetto dai luoghi sensibili riportati al comma 1 lett. a) dell'art. 62.

Art. 64

Orari di esercizio delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro

1. L'orario di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art.86 del TULPS è fissato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
2. Gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art 110, comma 6 del Tulps collocati in altre tipologie di esercizi è fissato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, festivi compresi. Gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico posto su ogni singolo apparecchio.
3. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto osservare le seguenti disposizioni:
 - a) Obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e un apposito cartello contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro.
 - b) Obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi.

ART. 65

Sanzioni specifiche per l'inosservanza delle norme per l'attività di sala giochi e degli apparecchi da gioco con vincita in denaro

1. L'inosservanza dell'orario fissato per le sale giochi, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 500,00 ai sensi dell'art. 16 della L. 24.11.1981 n. 689.
2. L'inosservanza dell'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art 110, comma 6 del TulpS, collocati in altre tipologie di esercizi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 300,00 ai sensi dell'art. 16 della L. 24.11.1981 n. 689.
3. L'inosservanza dell'obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art.110, comma 6 del TulpS comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 100,00 ai sensi dell'art. 16 della L. 24.11.1981 n. 689.
4. In caso di particolare gravità o recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la misura accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma sesto TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno solare, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
5. La violazione al provvedimento di sospensione di cui al precedente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 500,00 ai sensi dell'art. 162 della L. 24.11.1981 n. 689, e la confisca amministrativa degli apparecchi da intrattenimento quali cose che costituiscono oggetto della violazione, come disposto dall'art.20 della L. 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della stessa legge.
6. Le altre violazioni al presente Regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 250,00 ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 24.11.1981 n. 689.
7. La detenzione abusiva degli apparecchi comporterà l'obbligo di rimozione degli stessi entro un termine stabilito dal Sindaco con apposito provvedimento.
8. L'accertata inottemperanza al provvedimento di rimozione di cui al punto precedente comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 500,00 e la confisca degli apparecchi, quali cose che costituiscono oggetto della violazione, come disposto dall'art.20 della L. 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della stessa legge.

TITOLO V°

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.

art. 66

Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni.

Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione delle trasgressioni e per la definizione degli accertamenti di cui al presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabile, le norme della Legge 24 Novembre 1981, n° 689. e D.P.R. 571/82

art. 67

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 25,00 a € 500,00

art. 68

Persistenza della violazione.

1. Nei casi in cui, nonostante l'applicazione a carico del trasgressore e/o all'obbligato in solido delle sanzioni previste dall'art. 61 del presente regolamento, la situazione di pericolo/disagio persista, potrà essere emessa a carico degli stessi apposita ordinanza.
2. In caso di inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma, la sanzione prevista dall'art. 61 sarà raddoppiata.

art. 69

Remissione in pristino.

1. Qualora la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, potrà essere richiesto il risarcimento del danno stesso oppure, ordinato al trasgressore od alla persona civilmente responsabile o solidamente obbligata, la remissione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un termine congruo.
2. In caso di inosservanza, gli occorrenti lavori saranno eseguiti d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

TITOLO VI°

DISPOSIZIONI FINALI

art. 70

Abrogazione di norme precedenti.

Il presente Regolamento sostituisce e abroga:

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera n. dal Consiglio Comunale in data ;
2. Ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria od incompatibile con la presente normativa.

art. 71

Entrata in vigore.

Il presente Regolamento, composto di n° 71 articoli, previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge, entrerà in vigore il 15^a giorno dalla data pubblicazione (salvo altro termine indicato nella delibera di approvazione).